



# COMUNE DI REINO

(Prov.di Benevento)

Piazza Meomartini 6 - 82020 REINO (BN) - Tel.0824985030 Fax. 0824985244 E-Mail: protocollo.reino@pec.it

PROT. N. 1181

## IL SINDACO

**VISTO** il D.P.C.M. del 01.03.2020 che detta ulteriori norme igienico-sanitarie da rispettare;

**VISTO** il D.P.C.M. del 04.03.2020 che detta ulteriori disposizioni e norme circa le misure di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;

**VISTO** il DPCM del 08.03.2020 che, agli artt. 2 e 3, ha adottato ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, nonché ulteriori misure di informazione e prevenzione, integrative di quelle contenute nel precedente DPCM 04.03.2020, il quale, ai sensi dell'art. 5 del medesimo DPCM 08.03.2020, cessa di avere efficacia dalla data odierna;

**VISTO** il DPCM del 09.03.2020 che estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive;

**VISTA** l'ordinanza N. 648 del capo della Protezione civile che dispone allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid -19, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020 si applicano all'intero territorio nazionale;

**VISTO**, in particolare, l'art. 1 del DPCM 08.03.2020 che ha rimodulato le aree cd. "zone rosse", qui di seguito elencate per pronto riscontro:

- 1) Regione Lombardia;
- 2) Province di Modena, Reggio nell'Emilia, Parma, Piacenza, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia;

**VISTE** le Ordinanze nn. 6 e 7 del 06/03/2020 , n. 8 del 08/03/2020 e n. 10 del 10/03/2020 del Presidente della Regione Campania;

**VISTO** il Comunicato della CEI dell'8 Marzo 2020 e in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 Marzo 2020 circa la sospensione a livello preventivo, fino a venerdì 3 Aprile, sull'intero territorio nazionale **delle "cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri"** ;

**RITENUTO** di dover impartire ulteriori disposizioni, in via precauzionale, al fine di evitare il diffondersi del contagio del virus Covid-19 tra la popolazione;

## INFORMA



1. Chiunque, abbia fatto ingresso, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data del 07/03/2020, o farà ingresso nel territorio comunale, con decorrenza dal 07/03/2020 e fino al 03/04/2020, proveniente dalle aree geografiche sopra indicate, **HA L'OBBLIGO**, pena la sanzione di cui all'art. 650 c.p. e salvo che il fatto costituisca più grave reato:

DI COMUNICARE TALE CIRCOSTANZA A QUESTO COMUNE AI SEGUENTI NUMERI:

- a) Sindaco: 3391738449 - [antonio.calzone56@gmail.com](mailto:antonio.calzone56@gmail.com);
  - b) Comune – Ufficio vigilanza : 0824-985030 (orario d'ufficio) dal lunedì al venerdì – cell.3391809279;
  - c) al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o al dipartimento di prevenzione della asl di benevento (reperibile all'indirizzo pec: [dp.sep@aslbnl.it](mailto:dp.sep@aslbnl.it) oppure ai numeri 0824308360 o 0824308367);
  - c) di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali;
  - d) di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
  - e) di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
  - f) in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale ovvero il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica per ogni conseguente determinazione.
2. I soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus hanno il **DIVIETO ASSOLUTO DI MOBILITA'** dalla propria abitazione o dimora.
  3. di limitare gli **SPOSTAMENTI ai CASI STRETTAMENTE NECESSARI**;  
ove possibile, si raccomanda agli imprenditori di favorire il lavoro da casa, di far fruire ai lavoratori di periodi di ferie e/ di congedi ordinari.
  4. Sono severamente vietate le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura svolti sia in luogo pubblico che privato.
  5. Le attività di Bar, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismi e simili sono consentite dalle ore **6.00** del mattino alle **18.00** del pomeriggio. I gestori di dette attività hanno l' **OBBLIGO DI FAR RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO, CON SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA STESSA IN CASO DI VIOLAZIONE** .
  6. I gestori degli esercizi commerciali diversi da quelli di cui al punto precedente (bar, ristoranti, pizzerie etc ), **DEVONO** garantire l'adozione di misure organizzative tali da consentire l'accesso con modalità contingentate e comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  7. Le attività di palestre, piscine , barbieri/parrucchieri, centri estetici, centri benessere sono chiuse fino al 03/04/2020.
  8. E' obbligatorio per gli esercenti dei bar, dei ristoranti, generi alimentari, farmacia ecc. l'utilizzo di sistemi di protezione.
  9. Il mercato del Giovedì e del Sabato è sospeso.
  10. Le messe rimangono sospese.



Si sospendono altresì le Messe esequiali, è consentita la benedizione della salma in occasione della sepoltura al cimitero, come previsto dal rituale delle Esequie. Tutto ciò alla presenza dei soli familiari stretti.

Si sospendono anche i matrimoni, i battesimi e le cresime in forma pubblica, consentendone, in via del tutto eccezionale, la celebrazione ( qualora non si possa rinviare) in forma strettamente privata e senza Messa, alla presenza dei soli testimoni, padrini e familiari stretti, rispettando la distanza prevista dalla normativa. Le cosiddette promesse avverranno davanti l'ufficiale dello stato civile per la semplice apposizione delle firme.

Si sospendono inoltre le processioni, le feste e altre manifestazioni parrocchiali.

Non sono consenti incontri di catechesi, iniziative pastorali e riunioni di altro genere, annullando, in ogni caso, eventi precedentemente fissati.

11. Tutto il personale comunale, in caso di stretta necessità e/o urgenza, potrà consentire l'accesso dell'utenza all'interno degli uffici in numero max di 2 persone alla volta, con l'obbligo di osservare scrupolosamente le misure igienicosanitarie di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 04.03.2020.

## INVITA

- 1- tutti al rispetto delle misure di prevenzione igienico-sanitaria di cui al all'allegato 1 del DPCM 4/03/2020, ovvero:
  - ✓ lavarsi spesso le mani;
  - ✓ evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  - ✓ non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  - ✓ coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  - ✓ non prendere farmaci antivirali ed antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  - ✓ pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  - ✓ usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.;
  - ✓ evitare abbracci e strette di mano;
  - ✓ mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
  - ✓ starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezione respiratorie;
  - ✓ evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva.
- 2- le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, ad evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e ad evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;
- 3- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 gradi centigradi) di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il medico curante.
- 4- tutti i locali pubblici, esercizi commerciali, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione a dotarsi di apposito dispositivo con soluzioni idroalcoliche per consentire, a chi vi accede, di lavarsi le mani, avendo cura di rendere noto il nome del prodotto ed i suoi componenti, nonché ad esporre in maniera ben visibile le raccomandazioni sull'applicazione delle misure di prevenzione igienico-sanitaria di cui al punto 1;

**Per quanto non specificato nel presente avviso è fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nei dispositivi allegati .**

**Il mancato rispetto degli obblighi è punito ai sensi dell'art.650 del codice penale.**

**Si confida nella fattiva collaborazione di tutti.**





Si allega:

- 1) DPCM 08/03/2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, da rispettare nelle zone rosse e sull'intero territorio nazionale, per fronteggiare l'emergenza Coronavirus;
- 2) ORDINANZA n. 8 dell' 08.03.2020 del Presidente della Regione Campania avente ad oggetto; “ Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 - Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati nella Regione Campania dalla Regione Lombardia e dalle Province di cui all'art.1 DPCM 8 marzo 2020 e ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nella Regione Campania;
- 3) DPCM DEL 09.03.2020 che estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive;
- 4) Ordinanza n.10 del 10/03/2020 del Presidente della Regione Campania avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzioni e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell art. 32, comma 3 della legge 23 Dicembre del 1978, n.833 e dell'art.50 del TUEL;
- 5) Modulo Dichiarazione salute pubblica viaggiatore covid -19;
- 6) Autodichiarazione per spostamenti sul territorio nazionale.

Reino, li 10/03/2020

IL SINDACO  
Prof. Antonio Calzone  
